

**7° Forum
Italia-Francia
delle imprese e
dell'innovazione**

Roma, 30-31/05/2024



**INCENTIVI FISCALI IN ITALIA AGLI INVESTIMENTI DIRETTI
IN START UP E PMI INNOVATIVE**

1. Premessa

In conformità all'ordinamento unionale, l'ordinamento interno italiano prevede misure di incentivazione fiscale indirizzate a favorire la nascita e lo sviluppo sul territorio dello Stato di imprese "innovative". Tali misure sono volte a favorire l'accesso al capitale di rischio da parte di imprese neo-costituite nella prospettiva di immettere sul mercato beni o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica, in quanto frutto di innovativi metodi di innovazione e distribuzione ("*start up* Innovative"), nonché da parte di piccole e medie imprese qualificate per essere considerate innovative in ragione degli investimenti operati ovvero della natura dei costi sostenuti o del relativo assetto organizzativo ("*PMI* Innovative").

2. I soggetti destinatari degli investimenti: le start up e le PMI Innovative

La disciplina per le start up e le PMI Innovative è contenuta nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”), che stabilisce una serie di incentivi – primariamente fiscali – per coloro che effettuano apporti di capitale (gli investitori) o in natura (lavoratori a vario titolo oppure fornitori che conferiscono opere e servizi).

2.1. Le start up Innovative

L’art. 25, co. 2, del Decreto Crescita 2.0 qualifica le *start up* Innovative comprendendovi tutte le società di capitali, anche cooperative, di diritto italiano, ovvero le società europee residenti in Italia, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato né su un sistema multilaterale di negoziazione. La caratteristica implicita delle *start up* è la recente costituzione della società, nonché il suo carattere “innovativo”, da individuarsi nella qualità dell’oggetto sociale.

La norma pone dei requisiti obbligatori da soddisfare affinché la società possa essere considerata una *start up*:

- (i) essere costituita o svolgere l’attività di impresa da non più di cinque anni;
- (ii) avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia o in uno Stato membro dell’UE o in Stati aderenti all’accordo SEE, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- (iii) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio non deve essere stato superiore a Euro 5 milioni;
- (iv) non deve distribuire e non deve aver distribuito utili;
- (v) l’oggetto sociale deve essere costituito dallo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di “prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
- (vi) non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

Inoltre, deve essere soddisfatto almeno uno dei requisiti alternativi:

- (i) presentare spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della *start up*;
- (ii) impiegare personale altamente qualificato in tal modo:
 - almeno un terzo della forza lavoro complessiva deve aver conseguito (o stia svolgendo) un dottorato di ricerca oppure deve essere in possesso di una laurea e aver svolto da almeno tre anni attività di ricerca, ovvero
 - almeno due terzi della forza lavoro complessiva deve essere in possesso di un titolo di laurea magistrale.

2.2. Le PMI Innovative

La definizione di “piccole e medie imprese innovative” è contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 3 del 2015, oltre che nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (la “Raccomandazione”), nonché nel Regolamento (UE) n. 651/2014 (il “Regolamento PMI”).

In particolare, il D.L. n. 3/2015 prevede che, qualora una società rientri in determinati parametri, può beneficiare delle agevolazioni spettanti alle *start up* Innovative. Tali parametri sono definiti dalla Raccomandazione e dal Regolamento PMI:

- (i) la società deve impiegare meno di 250 dipendenti (“criterio effettivo”); e
- (ii) deve alternativamente presentare (“criterio finanziario”):
 - un fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni, o
 - un attivo di bilancio non superiore a Euro 43 milioni.

Oltre a ciò, la società deve:

- (i) avere i seguenti requisiti obbligatori: (a) residenza fiscale in Italia o in Stato UE/SEE purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; (b) certificazione del bilancio di esercizio; (c) assenza di quotazione su mercato regolamentato; (d) assenza di iscrizione nel registro delle *start up* Innovative;
- (ii) rispettare almeno due dei seguenti requisiti alternativi: (a) presentare spese di R&S in misura uguale o superiore al 3% della

maggior entità tra costo e valore totale della produzione della PMI; (b) impiegare personale altamente qualificato; (c) possedere brevetti o licenze in settori innovativi.

2.3. L'appartenenza a gruppi

Un aspetto di grande rilevanza per la concreta fruizione dei benefici fiscali dedicati alle PMI e alle *start up* Innovative è rappresentato dalla loro applicazione ai gruppi di imprese. In tal senso, in una logica antiabuso, esistono specifiche regole contenute nella Raccomandazione e nel Regolamento PMI per il calcolo dei parametri dimensionali in presenza di determinate relazioni tra la società e altre imprese associate o collegate.

3. I soggetti incentivati: investitori e lavoratori

La disciplina prevede delle misure fiscali incentivanti per gli investitori, nonché per i lavoratori o altri soggetti che apportino conferimenti in natura nella forma di opere e servizi. Tali agevolazioni sono state autorizzate dalla Commissione Europea fino al 31 dicembre 2025, pertanto devono considerarsi misure di tipo temporaneo.

3.1. Incentivi per gli investitori: agevolazioni fiscali e condizioni di applicazione

Le persone fisiche o giuridiche che effettuano conferimenti in denaro nel capitale della *start up* o della PMI Innovativa possono usufruire, rispettivamente, di una detrazione dall'IRPEF oppure di una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES pari al 30% dell'importo conferito (fino a Euro 1 milione ai fini IRPEF; fino a Euro 1,8 milioni per i soggetti IRES); inoltre, a decorrere dal 19 maggio 2020, come previsto dal Decreto Rilancio, è stato previsto l'innalzamento al 50% della percentuale di detrazione per i soggetti IRPEF a fronte di investimenti di minore entità (Euro 100 mila per le *start up* Innovative; Euro 300 mila per le PMI Innovative).

Peraltro, qualora l'ammontare non sia in tutto o in parte detraibile (per i soggetti IRPEF) o deducibile (per i soggetti IRES) nel periodo d'imposta in

cui è effettuato l'investimento, l'eccedenza può essere riportata in avanti nei tre periodi d'imposta successivi.

3.2. Incentivi per gli apporti in natura di lavoratori e fornitori: esenzione su remunerazioni con strumenti finanziari partecipativi

Oltre agli investitori, il Decreto Crescita 2.0, al fine di incentivare il *management* e l'incremento di personale strategico e altamente qualificato, ha previsto all'art. 27 appositi incentivi per i seguenti beneficiari:

- (i) amministratori, dipendenti e collaboratori della *start up* o PMI Innovativa o incubatori certificati (i.e. società veicolo costituite *ad hoc*);
- (ii) prestatori di opere e servizi non legati da alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la società.

Il beneficio fiscale (e in alcuni casi contributivo) previsto per tali soggetti consiste nella detassazione della remunerazione basata su strumenti finanziari partecipativi.

3.2.1. Assegnazione di strumenti finanziari ad amministratori, dipendenti e collaboratori

La prima tipologia di strumenti finanziari partecipativi è destinata al personale subordinato e parasubordinato e riguarda sia i titoli emessi dalla *start up* o PMI Innovativa o incubatore certificato sia quelli emessi dalle società da questi controllate.

È prevista la piena esenzione in capo al lavoratore del valore corrispondente agli strumenti finanziari assegnati, sia sotto il profilo reddituale ai fini IRPEF sia sotto il profilo contributivo.

Da un punto di vista oggettivo, gli strumenti finanziari devono essere rappresentati da azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi emessi ovvero diritti assegnati. In particolare, i piani di incentivazione possono prevedere sia l'assegnazione diretta di strumenti finanziari, sia l'attribuzione di opzioni per la

sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari, ma anche la "promessa" di assegnazione futura di strumenti finanziari.

Tuttavia, l'agevolazione è limitata da specifiche condizioni: è vietato il riacquisto degli strumenti finanziari da parte della società emittente nei confronti dei lavoratori, così come da parte di altri soggetti (società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo). In tal caso, nel periodo d'imposta della compravendita è attribuito all'assegnatario un reddito di lavoro dipendente (o assimilato) per un ammontare pari al valore normale dei titoli, calcolato al momento dell'originaria assegnazione; gli è, inoltre, attribuito un reddito diverso, pari alla differenza tra il prezzo di cessione percepito e il reddito di lavoro oggetto di imposizione in base al valore normale.

3.2.2. Assegnazione di strumenti finanziari a prestatori di opere e servizi

Con riferimento al secondo tipo di agevolazioni riservato agli apporti "in natura", si tratta di strumenti finanziari che comportano il coinvolgimento nell'assetto societario di figure professionali esterne all'organizzazione dell'impresa e che, in assenza di vincoli di subordinazione, prestano opere e servizi a favore della stessa (i.e. consulenti a cui sono assegnati titoli partecipativi, sebbene privi del diritto di voto in assemblea).

Vi sono, naturalmente, alcune differenze rispetto alla prima categoria. Anzitutto, non sono comprese, tra gli emittenti, le società controllate o facenti parte dello stesso gruppo. Inoltre, i diritti di opzione sono esclusi dagli strumenti finanziari agevolati da assegnare.

La relativa disciplina prevede espressamente che l'apporto di opere e servizi resi in favore delle *start up*, PMI Innovative o incubatori certificati non determina un reddito imponibile per il soggetto conferente, per cui questi non risulta soggetto a tassazione sul valore normale del conferimento, nonostante al conferitario sia riconosciuto il diritto di dedurre i costi delle opere

o servizi resi; tale asimmetria si spiega unicamente con l'eccezionalità del regime di favore riservato alle società in questione.

Infine, in questo caso l'agevolazione è esclusivamente fiscale e non si estende ai contributi sociali, che rimangono ordinariamente dovuti.

4. Evoluzioni attese nella normativa di incentivazione a *start up* e PMI Innovative

Il supporto fiscale alle *start up* e PMI Innovative è in continua evoluzione, al fine di tentare di dar seguito al crescente fabbisogno di capitali di realtà imprenditoriali che continuamente nascono e crescono seguendo i progressi delle scienze: ciononostante, questo deve costantemente misurarsi coi principi unionali di neutralità dell'imposizione rispetto agli investimenti e di non discriminazione.

4.1. Le novità apportate dal Regolamento n. 1315/2023

Sul piano unionale, il Regolamento (UE) n. 1315/2023 del 23 giugno 2023 ha introdotto un nuovo pacchetto di incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio delle PMI. Fra le novità introdotte, spiccano quelle dedicate a diverse tipologie di incentivi fiscali per le persone fisiche che investono nel capitale delle PMI. In particolare, le agevolazioni fiscali consistono:

- (i) nell'esenzione (parziale o totale) dei dividendi distribuiti dalle PMI;
- (ii) nell'esenzione (parziale o totale) delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in PMI o nel differimento da imposizione nel caso in cui la somma realizzata sia reinvestita – entro l'anno – nel capitale di un'altra PMI;
- (iii) nella deducibilità dal reddito delle minusvalenze realizzate su partecipazioni in PMI.

Quanto ai requisiti soggettivi, le PMI devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) non avere operato in alcun mercato;

- (ii) operare in un mercato qualsiasi: (a) da meno di dieci anni dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, o (b) da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- (iii) necessitare di un finanziamento iniziale a titolo di capitale di rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, sia superiore al 50% del loro fatturato medio negli ultimi 5 anni.



l.macchi@macchi-gangemi.com
a.salvatore@macchi-gangemi.com
f.dicesare@macchi-gangemi.com